



## CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

### *Il Presidente*

**DECRETO N. 51/2024**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 29 luglio 2011 n. 23 *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”* ed in particolare l'art. 1, comma 7, così come modificato dalla legge regionale n.18/2016, che prevede tra gli organi dell'Azienda regionale per le Aree produttive (ARAP) il Revisore legale, nominato dal Consiglio regionale;

**VISTO** in particolare l'art. 13 dello Statuto dell'ARAP approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31 ottobre 2016 che stabilisce :

- al comma 1, che il Revisore legale è nominato dal Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 4/2009 e dura in carica tre esercizi;
- al comma 4, al Revisore legale spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economica – finanziaria di ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale, e, più in generale, esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. Inoltre il Revisore nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economica – finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica – finanziaria di ARAP;

**PRESO ATTO** che il Revisore legale dell'ARAP, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 22 del 14 luglio 2021 risulta ad oggi scaduto;

**CONSIDERATO** che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE/59 del 16 maggio 2024 l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARAP, pubblicato sul BURAT speciale n. 90 del 05/06/2024;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;
- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 102 del 29 luglio 2024 l'istruttoria de quo;
- ha trasmesso con nota 7540 del 29 luglio 2024 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'ARAP;

**VISTO** l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale,

inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

**RITENUTO**, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Iecco Angelo in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, della programmazione finanziaria, della revisione contabile e, financo, della consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

**CONSIDERATO** che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 4 dicembre 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 11688 del 5 dicembre 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

**DATO ATTO** che il Dott. Iecco Angelo, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 84719 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ARAP ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 11753 del 6 dicembre 2024, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

**VISTA** la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto*

*dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;*

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

**TENUTO CONTO** che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

**RITENUTO** di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ARAP;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ARAP il **Dott. Angelo IECCO**;
2. **di dare atto** che:
  - il Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'ARAP, con decorrenza dalla data del presente decreto;
  - all'organo di revisione , ai sensi dell'art. 1:
    - comma 7 ter *“compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge”*
    - comma 7 quater: *“.....è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge”*
  - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARAP, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
  - al nominato,
  - all'ARAP,
  - al Presidente della Giunta regionale;
4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

*L'Aquila, li 06/12/2024*

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Sospiri*